SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A08132

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecatini Val di Cecina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Montecatini Val di Cecina (Pisa) ed il sindaco nella persona del dott. Roberto Orlandini;

Considerato che, in data 16 agosto 2007, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montecatini Val di Cecina (Pisa) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montecatini Val di Cecina (Pisa) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Roberto Orlandini.

Il citato amministratore, in data 16 agosto 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

Roma, 23 agosto 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lavello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lavello (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco d'Assisi Maioli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lavello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 luglio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 18986/EE.LL./Area II dell'11 luglio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lavello (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco d'Assisi Maioli.

Roma, 21 agosto 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Ionica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tarzia;

Considerato che, in data 1º luglio 2007, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tarzia.

Il citato amministratore, in data 1º luglio 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondavio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Mondavio (Pesaro e Urbino), ed il sindaco nella persona del sig. Sebastiano Dominici;

Considerato che, con nota del 6 agosto 2007, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondavio (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo De Biagi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mondavio (Pesaro e Urbino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sebastiano Dominici.

Il citato amministratore, con nota del 6 agosto 2007, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a temini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pesaro e Urbino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4659/2007/1.25.5 Area II del 29 agosto 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondavio (Pesaro e Urbino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo De Biagi.

Roma, 11 settembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Grandola ed Uniti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Grandola ed Uniti (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Giancarlo Petazzi;

Considerato che, in data 31 agosto 2007, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Grandola ed Uniti (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grandola ed Uniti (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giancarlo Petazzi.

Il citato amministratore, in data 31 agosto 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grandola ed Uniti (Como).

Roma, 11 settembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Portovenere e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Portovenere (La Spezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portovenere (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Annunziata Gallo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Portovenere (La Spezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 agosto 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di La Spezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10040/07 Area Enti Locali del 31 agosto 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portovenere (La Spezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Annunziata Gallo.

Roma, 11 settembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08317

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 26 settembre 2007.

Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica di cui agli articoli 26, 53 e 53-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure telematiche per la presentazione delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica;

Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Decorrenza dei termini

1. Le dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica, previste dagli articoli 26, 53 e 53-*bis* del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono presentate in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 2.

Modalità di trasmissione telematica

1. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per il gas naturale, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a:

a) prodotto acquistato, estratto e ceduto;

b) prodotto fatturato, impiegato e sottratto;

c) rettifiche di fatturazioni;

d) liquidazione dell'accisa;

e) liquidazione delle addizionali;

f) liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva.

2. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per l'energia elettrica, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a:

a) energia elettrica acquistata, prodotta, scambiata, ceduta e perduta;

b) energia elettrica fatturata, impiegata e sottratta;

c) rettifiche di fatturazioni;

d) liquidazione dell'accisa;

e) liquidazione delle addizionali.

Art. 3.

Modalità tecniche ed operative

1. Ai fini di cui all'art. 1 i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni telematiche devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale E.D.I.

2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 1 per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio telematico doganale - E.D.I.».

2. La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A08403

DETERMINAZIONE 26 settembre 2007.

Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alla contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l'altro l'attività svolta nei settori degli oli minerali, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557: regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55: regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454: regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 2003, n. 256: regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la circolare 30 dicembre 1992, n. 335, di illustrazione delle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie per l'armonizzazione delle accise;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati concernenti l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici in sostituzione delle procedure attualmente previste;

Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Decorrenza dei termini

1. I dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l'attività svolta nel settore dei prodotti energetici, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° giugno 2008.

2. I dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali e dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio sono trasmessi in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 2.

Modalità di trasmissione telematica

1. I depositari autorizzati ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1 trasmettono giornalmente all'Agenzia delle dogane, entro le ore 12 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all'identificativo del depositario:

a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa:

1) estremi del registro di carico e scarico;

2) qualità e quantità del prodotto movimentato;

3) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;

4) mittente o destinatario del prodotto movimentato;

5) tipologia e causale della movimentazione;

6) posizione fiscale del prodotto;

7) imposte afferenti alla movimentazione del prodotto.

b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa.

2. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, oltre all'identificativo del depositario autorizzato, i dati concernenti:

a) il periodo di riferimento;

b) il riepilogo del movimento mensile d'imposta;

c) gli accrediti d'imposta utilizzati nel mese di riferimento.

Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la seconda.

3. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 trasmettono all'Agenzia delle dogane, nei termini previsti dagli articoli 8, 9, 25, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e normativa regolamentare collegata, oltre all'identificativo del soggetto, i dati relativi a:

a) periodo di riferimento;

b) estremi del registro di carico e scarico;

c) qualità e quantità del prodotto movimentato;

d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;

e) mittente o destinatario del prodotto movimentato;

f) tipologia e causale della movimentazione;

g) posizione fiscale del prodotto;

h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie;

i) eventuali accrediti d'imposta utilizzati nel periodo.

Art. 3.

Modalità tecniche ed operative

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale E.D.I.

2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

Art. 4.

Fase di sperimentazione

1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all'art. 1 è preceduta da una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a sessanta giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte.

2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio telematico doganale - E.D.I.».

2. La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A08404

DETERMINAZIONE 26 settembre 2007.

Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l'altro l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli articoli 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524: regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in uso esenti da accise;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383: regolamento recante norme per la determinazione dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accise, ai fini della concessione dell'abbuono;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55: regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153: regolamento recante le disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2001, n. 310: regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322: regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e circolazione per i prodotti alcolici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati concernenti l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche in sostituzione delle procedure attualmente previste;

Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Decorrenza dei termini

1. I dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle altre bevande fermentate diverse dalla birra e della fabbricazione di aromi, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° ottobre 2008.

2. I dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali concernenti l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2009. A decorrere dallo stesso termine sono presentati in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dei depositari autorizzati concernenti l'attività svolta nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e della fabbricazione di aromi.

Art. 2.

Modalità di trasmissione

1. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1, trasmettono giornalmente all'Agenzia delle dogane entro le ore 12 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all'identificativo del depositario:

a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti od assoggettati ad accisa:

1) estremi del registro di carico e scarico;

2) qualità e quantità del prodotto movimentato;

3) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;

4) mittente o destinatario del prodotto movimentato;

5) tipologia e causale della movimentazione;

6) posizione fiscale del prodotto;

7) accisa afferente alla movimentazione del prodotto;

b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa;

c) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione dei contrassegni di stato:

1) tipologia e quantità dei contrassegni movimentati;

2) causale di movimentazione dei contrassegni.

2. Entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, i depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane, oltre all'identificativo del depositario, i dati concernenti:

a) il periodo di riferimento;

b) il riepilogo del movimento mensile d'imposta;

c) gli accrediti di imposta utilizzati nel periodo.

Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la seconda.

3. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane, nei termini previsti dagli articoli 5, 8, 9 e dal capo III del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e normativa regolamentare collegata, oltre all'identificativo del soggetto, i dati relativi a:

a) periodo di riferimento;

b) estremi del registro di carico e scarico;

c) qualità e quantità del prodotto movimentato;

d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;

e) mittente o destinatario del prodotto movimentato;

f) tipologia e causale della movimentazione;

g) posizione fiscale del prodotto;

h) eventuale accisa afferente alla movimentazione del prodotto e relative garanzie;

i) eventuali accrediti d'imposta utilizzati nel periodo.

Art. 3.

Modalità tecniche ed operative

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale E.D.I.

2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

Art. 4.

Fase di sperimentazione

1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all'art. 1, è preceduta da una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a sessanta giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte.

2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio telematico doganale - E.D.I.».

2. La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A08405

DETERMINAZIONE 26 settembre 2007.

Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e regolamenti di applicazione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità»;

Vista la circolare 31 dicembre 1992, n. 335, che recepisce le direttive comunitarie per l'armonizzazione delle accise;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche concernente le disposizioni per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Considerata la necessità che le procedure per la trasmissione telematica del documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa siano realizzate in linea con il progetto comunitario EMCS ed in coerenza con i relativi sviluppi tecnici, funzionali e giuridici;

Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Decorrenza dei termini

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di cui all'art. 6 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° aprile 2009.

2. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Art. 2.

Modalità tecniche ed operative

1. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei documenti di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale - E.D.I.

2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei documenti di cui all'art. 1, per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

Art. 3.

Fase di sperimentazione

1. Al fine di consentire ai soggetti obbligati alla presentazione dei documenti di cui all'art. 1 di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte, la trasmissione in forma esclusivamente telematica è preceduta da una fase di sperimentazione di durata non inferiore a sessanta giorni. Per i documenti di cui al comma 1 dell'art. 1, la fase di sperimentazione è attivata a partire dal 1° agosto 2008.

2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono rese disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio telematico doganale - E.D.I.».

2. La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A08406

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Intimazione ad adempiere alla deliberazione 30 marzo 2007, n. 83/07, recante «Attuazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi della deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/06» (Deliberazione n. 210/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2007;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);

la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);

la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2006, n. 267/06 (di seguito: deliberazione n. 267/06);

la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2007, n. 83/07 (di seguito: deliberazione n. 83/07);

Considerato che:

con deliberazione n. 152/06 l'Autorità ha approvato la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (di seguito: direttiva) finalizzata a garantire ai clienti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione stessa – tramite le informazioni contenute in bolletta ed espresse in un linguaggio comune a tutti gli operatori – la possibilità di verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite con il fornitore;

i termini per l'entrata in vigore della direttiva sono stati prorogati con deliberazione n. 267/06 che ha stabilito, tra le altre previsioni, di prorogare al 1° aprile 2007 il termine per l'entrata in vigore della direttiva stessa in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato vincolato;

con deliberazione n. 83/07 l'Autorità — anche preso atto di quanto rappresentato da Federutility, per alcune delle aziende associate, in merito alla possibilità di avvio a regime della fatturazione in piena conformità a quanto disposto dalla deliberazione n. 152/06 solo a far data dal 1° giugno 2007 — ha disposto:

a. la proroga al 1° giugno 2007 del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni relative al Quadro di dettaglio di cui alla direttiva, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato vincolato;

b. l'obbligo, per gli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato, di far pervenire all'Autorità entro il 15 giugno 2007 la documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06 dal 1° aprile 2007 per quanto attiene al Quadro di sintesi e a tutte le altre disposizioni della citata direttiva diverse da quelle relative al Quadro di dettaglio e dal 1° giugno 2007 per quanto attiene al Quadro di dettaglio;

l'Autorità ha previsto altresì che l'inottemperanza all'obbligo di far pervenire all'Autorità la documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06 costituisca il presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995;

alla data odierna, gli esercenti di cui all'allegato *A* non hanno fatto pervenire alcuna documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06 né hanno dato comunque riscontro all'obbligo di cui alla deliberazione n. 83/07;

gli esercenti di cui all'allegato *A* sono per la maggior parte esercenti di piccole dimensioni e servono comunque un numero limitato di clienti finali;

l'obbligo di far pervenire all'Autorità la documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06 è comunque necessario e funzionale alla verifica, da parte dell'Autorità stessa, della corretta attuazione della direttiva;

Ritenuto che sia opportuno:

intimare gli esercenti di cui all'allegato *A* di far pervenire all'Autorità, entro e non oltre il 15 settembre 2007,

la documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06 secondo quanto previsto dal comma 3 della deliberazione n. 83/07;

Delibera:

1. Di intimare gli esercenti elencati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di far pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2007 la documentazione richiesta dal comma 3 della deliberazione 30 marzo 2007, n. 83/07.

2. Di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1. costituisca presupposto per l'avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995.

3. Di comunicare alle società riportate in allegato *A* il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2007

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Esercente:

Comune di Anversa degli Abruzzi - Servizio Distribuzione di Energia Elettrica;
Società Cooperativa Elettricità Badia;
Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta;
Anton Leimegger - Centralina elettrica Costa di Onies;
Comune di Campo Tures - Azienda Elettrica ed Acquedotto;
Società Cooperativa Cantuccio;
S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
Comune di Castiglione di Sicilia;
Azienda Elettrica Chienes s.r.l.;
Az. El. Weissteiner s.a.s. di R. Weissteiner;
A.E.M. Comune di Chiomonte;
Comune di Exilles;
Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra;
Comune di Francavilla di Sicilia;
Comune di Ingria;
Centrale Elettrica s.n.c. Colz Spessa;
Comune di Lillianes - AEM;
Comune di Magliano di Tenna;
Soc.Coop.Azienda Monguelfo;
Idroelettrica Quinson s.r.l.;
Comune di Novalesa;
Energie Offida S.r.l. (già Comune di Offida);
SECAB Società Cooperativa;
Comune di Perdifumo;
Azienda Elettrica Haller sas di Kruselburgher Johann C.;
Az. Elettrica Eredi di Brunner Josef;
Az. El. Anterselva s.r.l.;
Comune di Rocca Pia;
Az. Elettrica S. Martino Srl;
Comune di S. Stefano di Sessanio;
Officina Elettrica S. Vigilio di Marebbe S.p.A.;
Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza;
A.S.SE.M. S.p.A.;
Schwienbacher Oswald Co.;
Azienda Elettrica Stuefer Karl di Katherina Heiss sas;
Comune di Sessa Cilento;
Azienda Elettrica Comunale -Tuenno;
Comune di Ussita;
Società Servizi Valdisotto S.p.A.;
Abfalterer Paul;
Azienda Elettrica Oberhofer sas;
Hofer Ernst Azienda Elettrica;
Ditta Innerbichler Franz (E-Werk/azienda elettrica);
Azienda Elettrica Casies soc.coop.;
Comune di Saracinesco - Azienda elettrica comunale;
Comune di Ronco Canavese;
SEL AG S.p.A.;
Deval S.p.A.;
ASP - Azienda Servizi Polverii srl;
SEA S.C.;
Aurino - Energia srl.

07A08272

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Agostino Randazzo Randazzo, console onorario della Repubblica di Bulgaria in Palermo».

07A08312

Presentazione di lettere credenziali

Martedì 18 settembre 2007 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale gli Ambasciatori S.E. Jan De Bock, Ambasciatore del Regno del Belgio; S.E. Charalambos Rocanas, Ambasciatore della Repubblica Ellenica; S.E. Jean-Marc Rochereau de la Sabliére, Ambasciatore della Repubblica di Francia; S.E. KIM Joong-Jae, Ambasciatore della Repubblica di Corea; S.E. Jean-Louis Wolzfeld, Ambasciatore del Granducato di Lussemburgo i quali Gli hanno presentato le Lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 11 settembre 2007 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale gli Ambasciatori S.E. Jorge Chen Charpentier, Ambasciatore della Repubblica degli Stati Uniti Messi-

cani; S.E. Douglas Frederick Lawrence Markes, Ambasciatore della Nuova Zelanda; S.E. Vinicio Alfonso Tobal Ureña, Ambasciatore della Repubblica Dominicana; S.E. Michael Steiner, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania; S.E. Atanas Ignatov Mladenov, Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria, i quali Gli hanno presentato le Lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

07A08200 - 07A08201

Entrata in vigore dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Gabonese, firmato a Roma l'11 marzo 1992, con Scambio di Note effettuato a Libreville il 13 marzo e il 6 novembre 1995.

Il giorno 17 luglio 2007 si è perfezionato lo scambio degli Strumenti di Ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Gabonese, firmato a Roma l'11 marzo 1992, con Scambio di Note effettuato a Libreville il 13 marzo e il 6 novembre 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 agosto 1997, n. 304, pubblicata nel S.O. n. 184/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997.

In conformità all'art. XIV, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 17 luglio 2007.

07A08323

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 settembre 2007

Dollaro USA	1,4049
Yen	162,46
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,523
Corona danese	7,4532
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69730
Fiorino ungherese	249,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7059
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7655
Nuovo leu romeno	3,3993
Corona svedese	9,2060
Corona slovacca	33,925
Franco svizzero	1,6517
Corona islandese	88,07
Corona norvegese	7,7865
Kuna croata	7,3057
Rublo russo	35,2460
Nuova lira turca	1,7294
Dollaro australiano	1,6324
Dollaro canadese	1,4071
Yuan cinese	10,5418
Dollaro di Hong Kong	10,9352
Rupia indonesiana	12868,88
Won sudcoreano	1294,33
Ringgit malese	4,8392
Dollaro neozelandese	1,8987
Peso filippino	63,600
Dollaro di Singapore	2,1167
Baht tailandese	44,554
Rand sudafricano	9,8870

Cambi del giorno 24 settembre 2007

Dollaro USA	1,4113
Yen	162,35
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,568
Corona danese	7,4542
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69690
Fiorino ungherese	250,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7044
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7605
Nuovo leu romeno	3,3878
Corona svedese	9,1815
Corona slovacca	34,135
Franco svizzero	1,6540
Corona islandese	88,02
Corona norvegese	7,7830
Kuna croata	7,2995
Rublo russo	35,2660
Nuova lira turca	1,7297
Dollaro australiano	1,6249
Dollaro canadese	1,4113
Yuan cinese	10,5997
Dollaro di Hong Kong	10,9754
Rupia indonesiana	12878,11
Won sudcoreano	1300,09
Ringgit malese	4,8386
Dollaro neozelandese	1,8904
Peso filippino	63,692
Dollaro di Singapore	2,1162
Baht tailandese	44,806
Rand sudafricano	9,8622

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08447 - 07A08446

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Virbamec»

Estratto provvedimento n. 167 del 22 agosto 2007

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0207/001/II/003.

Specialità medicinale per uso veterinario VIRBAMEC, nelle confezioni:

A.I.C. n. 102480011 - flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 102480023 - flacone da 200 ml;

A.I.C.n. 102480035 - flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 102480047 - flacone da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Virbac de Portugal Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1 Andar, Sala 2 - 2080-104 Almeirimportugal.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Virbac S.A., 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros Cedex - Francia, per tutte le operazioni di produzione, compreso il rilascio lotti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A08264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dynamutilin 100»

Estratto provvedimento n. 168 del 22 agosto 2007

Specialità medicinale veterinario DYNAMUTILIN 100.

Richiesta variazione della denominazione del medicinale veterinario.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A., Largo Boccioni n. 1 - Origgio (Varese).

Confezioni:

A.I.C. n. 102680016 - fustino da 25 kg;

A.I.C. n. 102680028 - fustino da 30 kg;

A.I.C. n. 102680030 - sacco da 10 kg;

A.I.C. n. 102680042 - sacco da 1 kg;

A.I.C. n. 102680055 - sacco da 5 kg.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione della denominazione in «Denagard 10%».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti del medicinale veterinario prefabbricato prodotti con la precedente denominazione «Dynamutilin 100» possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 45% liquida Novartis Animal Health SpA».

Estratto provvedimento n. 169 del 22 agosto 2007

Oggetto medicinale: veterinario TIAMULINA 45% LIQUIDA NOVARTIS ANIMAL HEALTH SPA.

Richiesta variazione della denominazione del medicinale veterinario.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., largo Boccioni n. 1 - Origgio (Varese).

Confezioni:

A.I.C. n. 102681044 - bustina da 55,6 g;

A.I.C.n. 102681057 - bustina da 111,2 g;

A.I.C. n. 102714069 - sacchetto da 1112.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione della denominazione in «Denagard 45%».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti del medicinale veterinario prefabbricato prodotti con la precedente denominazione «Tiamulina 45% liquida Novartis Animal Health SpA» possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel polvere sterile»

Estratto provvedimento n. 170 del 23 agosto 2007

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL polvere sterile, nelle confezioni:

A.I.C. n. 100403031 - flacone da 1 g per cavallo sportivo;

A.I.C. n. 100403043 - flacone da 4 g per cavallo sportivo.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - S.S. 156, km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: line extension (estensione specie cavallo sportivo).

È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione alla specie cavallo sportivo.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare, in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati ad uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08267

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capd 17»

Estratto determinazione n. 588 del 17 settembre 2007

Specialità medicinale: CAPD 17.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.A. - via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni:

6 sacche stay safe da 1500 ml - A.I.C. n. 029491089/M (in base 10) 0W3ZWK (in base 32);

4 sacche stay safe da 2500 ml - A.I.C. n. 029491091/M (in base 10) 0W3ZWM (in base 32);

4 sacche stay safe da 3000 ml - A.I.C. n. 029491103/M (in base 10) 0W3ZWZ (in base 32);

2 sacche sleep safe da 5000 ml - A.I.C. n. 029491115/M (in base 10) 0W3ZXC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: 1 litro contiene:

principio attivo: sodio cloruro 5,786 g, sodio (S) lattato soluzione 7,85 g, equivalente a 3,925 di sodio (S) lattato, calcio cloruro $\times$ 2 H_2O 0,1838 g, magnesio cloruro $\times$ 6 H_2O 0,1017 g, glucosio monoidrato 16,5 g equivalente a 15,0 g/l glucosio anidro e fino a 0,75 g/l di fruttosio;

Na^+ 134 mmol/l;

Ca^{++} 1,25 mmol/l;

Mg^{++} 0,5 mmol/l;

Cl^- 102,5 mmol/l;

(S)-Lattato 35 mmol/l;

glucosio 83,2 mmol/l;

osmolarità teorica 356 mosm/l;

pH $\approx$ 5,5;

eccipienti: acido cloridrico per correzione pH, acido idrossido per correzione pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e rilascio dei lotti: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH - Frankfurter Str. 6-8 D-66606 St Wendel Germania.

Indicazioni terapeutiche da utilizzare in pazienti con insufficienza renale cronica scompensata di qualunque origine in fase terminale, che possono essere trattati con la dialisi peritoneale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

6 sacche stay safe da 1500 ml - A.I.C. n. 029491089/M (in base 10) 0W3ZWK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

4 sacche stay safe da 2500 ml - A.I.C. n. 029491091/M (in base 10) 0W3ZWM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

4 sacche stay safe da 3000 ml - A.I.C. n. 029491103/M (in base 10) 0W3ZWZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

2 sacche sleep safe da 5000 ml - A.I.C. n. 029491115/M (in base 10) 0W3ZXC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08234

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capd 18»

Estratto determinazione n. 589 del 17 settembre 2007

Specialità medicinale: CAPD 18.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.A. - via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni:

6 sacche stay safe da 1500 ml - A.I.C. n. 029492081/M (in base 10) 0W40VK (in base 32);

4 sacche stay safe da 2500 ml - A.I.C. n. 029492093/M (in base 10) 0W40VX (in base 32);

4 sacche stay safe da 3000 ml - A.I.C. n. 029492105/M (in base 10) 0W40W9 (in base 32);

2 sacche sleep safe da 5000 ml - A.I.C. n. 029492117/M (in base 10) 0W40WP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: 1 litro contiene:

principio attivo: sodio cloruro 5,786 g, sodio (S) lattato soluzione 7,85 g, equivalente a 3,925 g di sodio (S) lattato, calcio cloruro $\times$ 2 H_2O 0,1838 g, magnesio cloruro $\times$ 6 H_2O 0,1017 g, glucosio monoidrato 46,75 g equivalente a 42,5 g/l glucosio anidro e fino a 2,1 g/l di fruttosio;

Na^+ 134 mmol/l;

Ca^{++} 1,25 mmol/l;

Mg^{++} 0,5 mmol/l;

Cl^- 102,5 mmol/l;

(S)-Lattato 35 mmol/l;

glucosio 235,8 mmol/l;

osmolarità teorica 509 mosm/l;

pH $\approx$ 5,5;

eccipienti: acido cloridrico per correzione pH, sodio idrossido correzione pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e rilascio dei lotti: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH - Frankfurter Str. 6-8 D-66606 St Wendel Germania.

Indicazioni terapeutiche: da utilizzare in pazienti con insufficienza renale cronica scompensata di qualunque origine in fase terminale, che possono essere trattati con la dialisi peritoneale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

6 sacche stay safe da 1500 ml - A.I.C. n. 029492081/M (in base 10) 0W40VK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

4 sacche stay safe da 2500 ml - A.I.C. n. 029492093/M (in base 10) 0W40VX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

4 sacche stay safe da 3000 ml - A.I.C. n. 029492105/M (in base 10) 0W40W9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

2 sacche sleep safe da 5000 ml - A.I.C. n. 029492117/M (in base 10) 0W40WP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08235

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capd 19»

Estratto determinazione n. 590 del 17 settembre 2007

Specialità medicinale: CAPD 19.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.A. - via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni:

6 sacche stay safe da 1500 ml - A.I.C. n. 029493083/M (in base 10) 0W41UV (in base 32);

4 sacche stay safe da 2500 ml - A.I.C. n. 029493095/M (in base 10) 0W41V7 (in base 32);

4 sacche stay safe da 3000 ml - A.I.C. n. 029493107/M (in base 10) 0W41VM (in base 32);

2 sacche stay safe da 5000 ml - A.I.C. n. 029493119/M (in base 10) 0W41VZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: 1 litro contiene:

principio attivo: sodio cloruro 5,786 g, sodio (S) lattato soluzione 7,85 g, equivalente a 3,925 g di sodio (S) lattato, calcio cloruro $\times$ 2 H_2O 0,1838 g, magnesio cloruro $\times$ 6 H_2O 0,1017 g, glucosio monoidrato 25,0 g equivalente a 22,73 g/l glucosio anidro e fino a 1,1 g/l di fruttosio;

Na^+ 134 mmol/l;

Ca^{++} 1,25 mmol/l;

Mg^{++} 0,5 mmol/l;

Cl^- 102,5 mmol/l;

(S)-Lattato 35 mmol/l;

glucosio 126,1 mmol/l;

osmolarità teorica 399 mosm/l;

pH $\approx$ 5,5;

eccipienti: acido cloridrico per correzione pH, sodio idrossido correzione pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e rilascio dei lotti: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH - Frankfurter Str. 6-8 D-66606 St Wendel Germania.

Indicazioni terapeutiche: da utilizzare in pazienti con insufficienza renale cronica scompensata di qualunque origine in fase terminale, che possono essere trattati con la dialisi peritoneale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

6 sacche stay safe da 1500 ml - A.I.C. n. 029493083/M (in base 10) 0W41UV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

4 sacche stay safe da 2500 ml - A.I.C. n. 029493095/M (in base 10) 0W41V7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

4 sacche stay safe da 3000 ml - A.I.C. n. 029493107/M (in base 10) 0W41VM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

2 sacche stay safe da 5000 ml - A.I.C. n. 029493119/M (in base 10) 0W41VZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08236

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Doc Generici»

Estratto determinazione n. 591 del 17 settembre 2007

Specialità medicinale: CETIRIZINA DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. - via Manuzio, 7 - 20124 Milano.

Confezioni:

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038009015/M (in base 10) 147Y5R (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038009027/M (in base 10) 147Y63 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038009039/M (in base 10) 147Y6H (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038009041/M (in base 10) 147Y6K (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038009054/M (in base 10) 147Y6Y (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038009066/M (in base 10) 147Y7B (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038009078/M (in base 10) 147Y7Q (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038009080/M (in base 10) 147Y7S (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038009092/M (in base 10) 147Y84 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038009104/M (in base 10) 147Y8J (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038009116/M (in base 10) 147Y8W (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038009128/M (in base 10) 147Y98 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038009130/M (in base 10) 147Y9B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: cetirizina 10 mg come cetirizina dicloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

Rivestimento: ipromellosa, macrogol stearato, glicole propilenico, titanio diossido (E171).

Produzione: Actavis Group hf - Reykjiavikurvegur 76-78 - 220 Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: adulti e adolescenti oltre i dodici anni trattamento sintomatico delle riniti allergiche (stagionali e perenni), delle congiuntiviti allergiche associate e dell'orticaria cronica idiopatica.

Bambini di 6-12 anni trattamento sintomatico delle riniti allergiche (stagionali e perenni) e dell'orticaria cronica idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038009039/M (in base 10) 147Y6H (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 89;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,92 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6,47 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08237

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Semipenil»

Con la determinazione n. aRM - 124/2007-1152 del 3 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Magis Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: SEMIPENIL.

Confezione: 032799013.

Descrizione: 1 flac.no polv 1 g + 1 fiala solv 2 ml im.

07A08330

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramistar»

Con la determinazione n. aRM - 125/2007-211 del 5 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: PRAMISTAR.

Confezione: 028021032.

Descrizione: «1200» 1 scatola 10 bustine gran uso orale 1200 mg.

Farmaco: PRAMISTAR.

Confezione: 028021020.

Descrizione: «600» 1 scatola 20 bustine gran uso orale 600 mg.

07A08329

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reumalide»

Con la determinazione n. aRM - 130/2007-6 del 12 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: REUMALIDE.

Confezione: 033464037.

Descrizione: «200 mg supposte» 10 supposte.

Farmaco: REUMALIDE.

Confezione: 033464025.

Descrizione: «100 mg polvere orale» 30 bustine.

07A08328

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 132/2007-213 del 14 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Abbott S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: SEVORANE.

Confezione: 031841024.

Descrizione: «250 ml liquido per inalazione» flacone da 250 ml con security lock.

Farmaco: BRUFEN.

Confezione: 022593180.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite» 10 compresse in blister ALU/ALU.

Farmaco: BRUFEN.

Confezione: 022593139.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister ALU/ALU.

Farmaco: BRUFEN.

Confezione: 022593127.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister ALU/ALU.

Farmaco: RYTMONORM.

Confezione: 024862068.

Descrizione: «425 mg capsule rigide rilascio prolungato» 28 capsule in blister PP/ALU.

Farmaco: RYTMONORM.

Confezione: 024862056.

Descrizione: «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PP/ALU.

Con la determinazione n. aRM - 133/2007-1227 del 18 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mayne Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: VINCRISTINA MAYNE.

Confezione: 028492039.

Descrizione: «1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone.

Farmaco: VINCRISTINA MAYNE.

Confezione: 028492041.

Descrizione: «2 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone.

Farmaco: VANCOMICINA MAYNE.

Confezione: 034149031.

Descrizione: «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

Farmaco: VANCOMICINA MAYNE.

Confezione: 034149029.

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconi.

Farmaco: VANCOMICINA MAYNE.

Confezione: 034149017.

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

07A08327-07A08326

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lymphoglobuline»

Con la determinazione n. aRM - 134/2007-767 del 18 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Genzyme Europe B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: LYMPHOGLOBULINE.

Confezione: 025148014.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 5 ml.

07A08325

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla direttiva 30 luglio 2007, del Ministero delle infrastrutture, recante: «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria». (Direttiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2007).

Nella direttiva citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 10, prima colonna, nell'ultimo capoverso, le parole: «sottoposta al controllo della Corte dei conti e» devono intendersi espunte.

07A08445

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-228) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.